



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE  
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20  
MAGGIO 2015

## Art. 23 (Atto di Ginevra)

internazionale

### (1) [Compiti amministrativi]

a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonche' gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione particolare.

b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell'Assemblea nonche' degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.

c) Il Direttore generale e' il piu' alto dirigente dell'Unione particolare e la rappresenta. (2) [Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e in altre riunioni] Il Direttore generale e qualsiasi collaboratore da lui designato partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato e' segretario ex officio di tale organo. (3) [Conferenze]

a) L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell'Assemblea.

b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione. (4) [Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Estremi       | Legge 14 gennaio 2026, n. 13           |
| Partizione    | Atto di Ginevra                        |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026 |

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-23>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it